

Corte di Cassazione II sez. civile – 24 settembre 2007, n. 19683 – Pres. e Rel. Settimj

Art. 7 comma 1 cod. strad. – divieto di sosta – apposizione di segnali – art. 81 reg. cod. strad. – collocazione cartelli in luogo prossimo – accertamento giurisdizionale – ammissibilità

L'apposizione di cartelli indicativi del divieto di sosta deve avvenire, ex art. 81 del regolamento al codice della strada, nel luogo "più prossimo possibile alla zona di divieto."

E' rimessa alla valutazione del giudice di merito la verifica della congruità della distanza rispettata nella collocazione del divieto stesso.

Nel caso di specie, la Corte ha censurato, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., la sentenza del giudice di pace per irrazionalità della motivazione, non avendo la stessa ritenuto "prossimo al luogo del divieto" un cartello apposto a 9 metri di distanza dal medesimo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Il Comune di Trapani impugna per cassazione la sentenza 23.12.04 con la quale il G.d.P. del luogo, su ricorso in opposizione proposto da Salvatore B. , ha annullato il verbale di contestazione n. 102133 redatto il 18.3.04 dalla polizia municipale a carico del detto opponente per violazione dell'art. 7/I CdS.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso siccome manifestamente infondato, sulla considerazione dell'insindacabilità delle valutazioni operate in fatto dal giudice del merito.

Tale conclusione non può essere condivisa ed, al riguardo devesi considerare che l'inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 11.6.05 n. 12384, 3.11.05 n. 21291 SS.UU.).

Nella specie, al B. era stato contestato di aver lasciato la propria autovettura in sosta, non consentita nel giorno dell'accertamento, su strada interessata da divieto in giorni determinati per le operazioni di pulizia, divieto imposto con ordinanza sindacale 13.2.04 n. 48.

Il G.d.P. - dato atto che l'opponente aveva parcheggiato la propria autovettura nella strada e nel periodo di tempo riconducibili all'ordinanza suddetta - facendo riferimento all'art. 81 del Reg. CdS, dal quale si stabilisce "I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione", ha ritenuto che, nel caso al suo esame, la collocazione del cartello di divieto a nove metri di distanza dal punto interessato dalla prescrizione non fosse

da considerare "prossimo o vicino alla zona di divieto" e fosse inidoneo, quindi, ad imporre la prescrizione stessa.

Tale valutazione, se pure di fatto e rimessa, pertanto, al giudice del merito, è, all'evidenza, del tutto irrazionale, del che fondatamente si duole il ricorrente ed è per questo che non è condivisibile l'opinione espressa dal P.G., dacché è del tutto evidente che non solo nove metri rappresentano una distanza minima sicuramente riconducibile al concetto di "più vicino possibile" espresso dalla pertinente normativa, ma anche che tale distanza è funzionale alla necessità d'adeguato preavviso dell'inizio del divieto.

Non trattasi, dunque, da parte del giudice a quo, di valutazione discrezionale del fatto, ma d'erronea interpretazione della norma applicata e, comunque, di motivazione irrazionale, suscettibile di censura in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360/1 n. 5 c.p.c.

L'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio, potendosi decidere della vertenza allo stato degli atti in questa sede ex art. 384 c.p.c. e respingere nel merito l'originaria opposizione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere essendosi l'Amministrazione costituita a mezzo di funzionario e non avendo depositato la nota delle spese vive liquidabili.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna B. Salvatore alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 100,00 per esborsi ed in € 400,00 per onorari oltre ad accessori di legge